

D.M. 1 febbraio 1975.- Equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di II grado o di istruzione professionale. (Pubblicato nel Suppl. ord. alla G.U. 1 marzo 1975, n. 58).

Premessa

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE d'intesa con IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto l'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, concernente iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale, da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza, ai sensi del citato art. 5, dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani d'istruzione secondaria di secondo grado dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati, con titoli di studio italiani;

Ritenuta la necessità di determinare le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero;

Udita la commissione prevista dal quarto comma del già citato art. 5;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Art. 1.- Domanda.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che aspirano ad ottenere la dichiarazione di equipollenza con titoli di studio italiani, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, dei titoli finali di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere, corrispondenti agli istituti italiani d'istruzione secondaria di secondo grado, e che abbiano, secondo gli ordinamenti dei rispettivi paesi, il riconoscimento legale degli studi e degli esami, possono presentare domanda ad un provveditore agli studi di loro scelta.

Art. 2.- Contenuto della domanda.

La domanda redatta secondo il modello allegato, deve contenere: cognome, nome, luogo e data di nascita del richiedente;

l'indicazione precisa del titolo di studio finale italiano (d'istruzione secondaria di secondo grado), con la specificazione - per i titoli di istruzione tecnica e professionale - del tipo o indirizzo o specializzazione o qualifica prescelta, rispetto al quale si chiede la equipollenza;

l'indicazione del titolo finale di studio straniero del quale l'interessato chiede l'equipollenza, con la precisazione dell'istituto legalmente riconosciuto, località e preciso indirizzo, e dell'anno scolastico di conseguimento;

la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, che, in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è stata già conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, né è stata o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro provveditorato agli studi.

Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati;

il possesso della cittadinanza italiana;

la condizione di lavoratore emigrato o suo congiunto:

il periodo (o i periodi), con date precise, di permanenza all'estero in qualità di lavoratore italiano o suo congiunto;

l'attuale residenza e il preciso recapito, al quale l'interessato desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda. L'amministrazione non risponde dei disguidi dovuti all'omessa comunicazione dei cambiamenti eventualmente intervenuti nel predetto recapito.

La domanda deve essere datata e recerà la firma del richiedente; nel caso che l'interessato sia minorenne e non emancipato, la domanda deve essere controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci.

Art. 3.- Documenti.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale (ai sensi dell'art. 17, comma secondo e terzo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15); la firma del capo di istituto che ha rilasciato il titolo suddetto sarà legalizzata dalla predetta autorità diplomatica o consolare;

b) dichiarazione della predetta autorità indicante, oltre alla precisazione sulla posizione giuridica dell'istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta con la chiara indicazione del gestore), l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce secondo l'ordinamento vigente nel paese in cui è stato conseguito. Potranno, altresì, essere indicati, ai fini di una più esauriente conoscenza, gli effetti per il proseguimento degli studi o per l'assunzione a posti di lavoro o di impiego che vengono riconosciuti al titolo del quale si chiede l'equipollenza dalla normativa vigente nel paese in cui esso è stato conseguito;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestazione dell'ufficio consolare, dal quale risulti lo stato di lavoratore italiano, o suo congiunto emigrato;

e) per i congiunti di lavoratori italiani: stato di famiglia, dal quale emerga chiaramente la sussistenza di tale rapporto;

f) curriculum degli studi seguiti dal richiedente, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie, per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero, sia eventualmente, in Italia. Detto curriculum, redatto e firmato dall'interessato, indicherà, oltre agli studi svolti, l'esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro da lui maturate in connessione col titolo del quale si chiede la equipollenza.

Per quanto riguarda il corso di studi del titolo finale del quale si richiede l'equipollenza, l'interessato dovrà, inoltre, allegare il programma delle materie

oggetto del corso stesso (1).

Detto programma, rilasciato dalla scuola ove il candidato ha seguito gli studi o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere, dovrà essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana certificata conforme come sub a). Qualora i succitati uffici stranieri non rilasciassero certificazione al riguardo le autorità diplomatiche o consolari italiane potranno desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi Stati esteri (1); g) ogni altro titolo o documento, anche in copia fotostatica, che il richiedente ritenga, nel proprio interesse, di produrre a prova dei dati riportati nel curriculum di cui alla precedente lettera f), accompagnati da relativa traduzione in lingua italiana, certificata come sub a);

h) eventuali atti (anche in copia fotostatica) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (quali: attestazione di frequenza di corsi con insegnamento in lingua italiana, o di corsi di lingua italiana, oppure partecipazione ad attività culturali italiane, oppure prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane, ecc.) per i fini di cui al successivo art. 7;

i) elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.- Rinvio della presentazione di alcuni documenti.

L'aspirante può rinviare la presentazione del certificato di cittadinanza italiana, o, per i congiunti di lavoratori, dello stato di famiglia, al momento dell'eventuale rilascio della dichiarazione di equipollenza, rilascio che viene, pertanto, condizionato alla presentazione degli atti medesimi.

Art. 5.- Accertamenti.

Circa i dati contenuti nella domanda di ammissione e nella documentazione annessa, potranno, agli effetti della dichiarazione di equipollenza, essere disposti eventuali accertamenti, e richieste integrazioni oppure la regolarizzazione formale degli atti presentati.

Il candidato che non risulti in possesso dei prescritti requisiti decade da ogni diritto.

Art. 6.- Corrispondenza dei corsi e titoli di studio.

L'equipollenza con un diploma italiano di maturità classica, scientifica, magistrale, linguistica, tecnica, professionale e di arte applicata può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studio stranieri dell'istruzione secondaria superiore. Alla data del riconoscimento dell'equipollenza l'aspirante dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni.

L'equipollenza per i titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Non potrà essere richiesta l'equipollenza per i titoli inerenti alle arti ed alle professioni ausiliarie delle professioni sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

Ciascun aspirante non potrà ottenere più di una equipollenza (1).

Art. 7.- Presupposti per la dichiarazione di equipollenza.

Il provveditore agli studi: esamina la domanda e la documentazione allegata ai sensi dei precedenti articoli;

verificata l'esistenza dei prescritti requisiti (condizione di lavoratore emigrato o suo congiunto, possesso della cittadinanza, possesso del titolo finale di studio secondario);

accertata, specie per quanto attiene alle materie caratterizzanti, la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti, fra il corso di studio compiuto all'estero e quello relativo al titolo finale italiano rispetto al quale è stata richiesta l'equipollenza; analogo accertamento dovrà essere effettuato quando si tratti di privatisti;

tenuto conto dei necessari livelli formativi, anche alla luce di attività pratiche svolte dal richiedente;

riscontrata, infine, dagli atti (come da precedente art. 3) una adeguata conoscenza della lingua italiana, rilascia la dichiarazione di equipollenza, secondo il modello allegato al presente decreto (1).

Nelle valutazioni di cui al precedente comma, il provveditore agli studi può avvalersi della consulenza di capi di istituto e di insegnanti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado per le materie di pertinenza del titolo in esame, nonché delle organizzazioni professionali di categoria, di camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonché delle autorità diplomatiche o consolari.

Il provveditore agli studi esprimerà un giudizio o votazione finale corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base dei giudizi e votazioni conseguiti nel Paese a cui il titolo si riferisce e dei risultati delle eventuali prove integrative, di cui al successivo art. 9, superate. Le dichiarazioni di equipollenza già rilasciate dovranno, su richiesta degli interessati, essere integrate dal giudizio o votazione finale (2).

Art. 8.- Istruttorie.

Il provveditore agli studi, ove, attraverso l'esame degli atti di cui ai precedenti articoli, accerti il sussistere dei presupposti per l'equipollenza non già per il titolo italiano indicato nella domanda ma per altro affine, può proporre all'aspirante una rettifica della propria istanza, con l'obbligo, per quest'ultimo di far pervenire la propria adesione entro un mese dalla data di recensione della proposta, pena la decadenza.

Ove, viceversa, accerti in maniera inequivocabile la assoluta insussistenza dei necessari presupposti, a norma dell'art. 7 del presente decreto, per la dichiarazione di equipollenza sia rispetto al titolo italiano indicato nella domanda sia per altro affine, comunica all'aspirante l'esito negativo della domanda.

Resta ferma, naturalmente, in tal caso, la validità del titolo straniero per quegli effetti, per i quali la legge o accordi internazionali abbiano già previsto una utilizzazione ai fini delle ammissioni alle università.

Ove, peraltro, sempre sulla base degli elementi in suo possesso, ritenga che l'equipollenza possa essere rilasciata previo superamento di una o due prove integrative, dà notizia di tale condizione al candidato, con le indicazioni di cui ai successivi articoli: art. 9 e art. 10.

Le decisioni adottate dal provveditore agli studi sono impugnabili per motivi di legittimità.

Art. 9.- Eventuali prove integrative.

La prova, o le prove integrative ritenute eventualmente necessarie ai fini della dichiarazione di equipollenza sono per ciascun tipo di titolo di studio, indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Non possono, comunque, essere richieste prove in ordine a materie o gruppi di materie per le quali tali prove non sono previste dalle norme che disciplinano l'esame di Stato per il conseguimento del titolo italiano rispetto al quale è richiesta l'equipollenza.

Qualora il provveditore agli studi ritenga di non avere sufficienti elementi per decidere sull'equipollenza richiesta o sulle prove integrative da stabilire, sottopone la questione al Ministero della pubblica istruzione, il quale, compiuto un ulteriore esame degli atti e sentito, ove occorra, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, fornisce le indicazioni necessarie.

Sulla base di tali indicazione il provveditore adotta i provvedimenti conseguenti.

Per i fini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente decreto, il provveditore agli studi può avvalersi della consulenza di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Art. 10.- Modalità per lo svolgimento delle eventuali prove.

Il provveditore agli studi, caso per caso, dà notizia agli interessati della prova o delle prove integrative da sostenere, nonché della prova e del luogo di svolgimento delle prove stesse.

Fra la comunicazione e la data di svolgimento deve intercorrere un periodo di almeno un mese; è in facoltà dell'aspirante chiedere un intervallo maggiore purché la durata non sia superiore ai quattro mesi.

Le prove saranno organizzate in modo da non interferire col normale andamento della vita scolastica e in particolare con le operazioni di scrutinio e di esami.

Art. 11.- Commissioni.

Il provveditore agli studi nomina, per la prova o le prove integrative di cui al precedente art. 9, una commissione esaminatrice per ciascun tipo di titolo di studio italiano rispetto al quale sia stata richiesta la equipollenza.

Può nominare una sola commissione per prove integrative, diverse, anche se queste siano riferite a diversi tipi di titoli di studio.

Le commissioni devono essere presiedute da un preside di scuola secondaria ed essere composte da due professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, docenti delle materie oggetto delle prove o di materie affini. Se necessario, possono essere nominati membri aggiunti in relazione allo specifico contenuto tecnico della materia.

La eventuale spesa graverà sui fondi messi a disposizione per gli esami di maturità.

Art. 12.- Ripetizione delle prove.

Nel caso di esito negativo, l'aspirante può, nel termine di un mese dalla comunicazione di tale esito, chiedere di ripetere la prova o le prove ritenute necessarie ai fini dell'equipollenza, da svolgersi con le stesse modalità previste nei precedenti articoli: art. 8 e art. 9.

Nel caso di esito nuovamente negativo, la dichiarazione di equipollenza non potrà essere più rilasciata, né potrà in alcun modo essere rinnovata la domanda.

Art. 13.- Rilascio delle dichiarazioni.

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi a norma del settimo comma dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153. Delle dichiarazioni di equipollenza rilasciate, il provveditore tiene apposito registro, con la osservanza delle cautele inerenti alle attestazioni dei titoli di studio, e dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 14.- Restituzione documenti.

Nel caso di esito negativo della domanda di equipollenza o delle eventuali prove integrative, il candidato può ottenere la restituzione dei documenti presentati, salvo che l'amministrazione debba trattenerli in rapporto all'istruttoria di eventuali ricorsi.

Art. 15.- Istruzione artistica.

Nei riguardi di coloro che hanno conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani d'istruzione artistica si applicano le norme della legge 12 dicembre 1951, n. 1563, fatta eccezione per la maturità di arte applicata, di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, per la quale si applicano le disposizioni del presente decreto.

Modello della domanda di equipollenza

Al Provveditore agli studi di.....

Il sottoscritto (cognome e nome),
nato a.....,il.....trovandosi
nella condizione di (lavoratore
italiano emigrato, oppure congiunto: indicare il rapporto di parentela), chiede,
ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, la equipollenza al diploma
di (indicare:
maturità classica, o scientifica, o tecnica, o professionale ecc., specificando,
per la istruzione tecnica o professionale, il tipo o l'indirizzo o specializzazione o
qualifica prescelta) del seguente titolo finale di studio.....
.....
(indicare il titolo finale di studio straniero posseduto) conseguito (1) l'anno
scolastico.....presso.....
(indicare esattamente l'Istituto, con la località e l'indirizzo).

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:

che, in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è stata già conseguita
equipollenza con altro titolo di studio italiano, nè è stata o sarà presentata
domanda di equipollenza ad altro provveditorato agli studi;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di aver trascorso all'estero, in qualità di.....
(lavoratore, oppure congiunto di lavoratore) i seguenti
periodi.....;

di avere la seguente residenza
e il seguente recapito
al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda.

.....
(Località e data di compilazione della domanda)

(firma del richiedente)

.....

Allegato B

Modello di dichiarazione di equipollenza di titolo di studio a norma dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153.

N. del Registro, Anno.....

Provveditorato agli studi di.....

Il Provveditore agli studi

Veduta la domanda del sig.
nato a..... il, intesa al riconoscimento
dell'equipollenza col..... (diploma di
maturità, di qualifica, ecc.) del titolo
(indicare il titolo finale conseguito all'estero) conseguito
nell'anno..... presso.....
..... (indicare l'istituto e l'esatta sede);
Veduto l'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153;
Veduto il D.L. 1 febbraio 1975;
Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;
Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 6 e 7 del citato D.I. 1
febbraio 1975 (ove siano state ritenute necessarie prove integrative, sarà
indicato in questo rigo in bianco: « veduto l'esito positivo della prova » (o «
delle prove ») integrativa ai sensi del citato art. 5 della legge 153/1971»).

Dichiara:

il (indicare il titolo
di studio conseguito all'estero) conseguito nell'anno..... presso
il..... (indicare l'istituto e l'esatta
sede) dal sig. (cognome
e nome del richiedente), nato a ... il
Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma
di.....
(indicare il titolo italiano, con l'eventuale specializzazione, rispetto al quale è
dichiarata l'equipollenza).
Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 5 della legge 3
marzo 1971, n. 153.

luogo e data del rilascio
.....

Il Provveditore agli studi

Timbro dell'ufficio

.....

N.B. - Copia della presente dichiarazione sarà inviata al Ministero della pubblica
istruzione - Direzione generale scambi culturali - via Napoleone III, 8, per i fini
previsti dal secondo comma dell'art. 13 del D.I. 1 febbraio 1975.

Tabella delle prove integrative eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'equipollenza ai sensi dell'art. 5 (quarto comma) della legge 3 marzo 1971, n. 153.

Tipi di titoli di studi

Prove integrative

Programmi e modalità di svolgimento delle prove eventualmente necessarie

ISTRUZIONE TECNICA

a) TIPO COMMERCIALE

1) prova di italiano

La prova, scritta, sarà diretta ad accertare, oltre al possesso dei mezzi necessari per una espressione chiara e corretta, la capacità di orientamento nei principali movimenti letterari, politici e culturali, e l'idoneità all'eventuale approfondimento degli studi.

Al candidato sarà offerta possibilità di scelta, per lo svolgimento fra uno o più di tre quesiti, che potranno essergli proposti, aventi riferimento: il I a una grande figura della letteratura italiana, il II a un determinato periodo storico o letterario, il III a un determinato aspetto dei problemi della vita contemporanea.

Durata della prova: ore 3.

E' ammesso l'uso di un dizionario della lingua italiana.

2) prova di tecnica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, della durata di 30 minuti circa, e sarà rivolta ad accertare la capacità di assolvere le funzioni alle quali prepara l'istituto tecnico commerciale secondo l'ordinamento italiano.

Ove il candidato esprima la propria preferenza il colloquio potrà vertere su uno o due argomenti - a sua scelta - relativi alle funzioni di amministratore, consulente o liquidatore di imprese, di perito contabile, di esperto nella determinazione dei costi di produzione, di agente assicuratore, di curatore fallimentare.

Ove sia stata richiesta l'equipollenza o per uno speciale indirizzo o per una specializzazione, o per il titolo di perito aziendale e corrispondente in lingua estera, e la prova integrativa sia stata ritenuta necessaria a tale effetto, il colloquio sarà articolato in due parti: la prima di carattere generale, la seconda relativa alla specializzazione richiesta.

b) GEOMETRI

1) prova di italiano

Come per il tipo commerciale.

2) prova di tecnica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, della durata di 30 minuti circa, e sarà rivolta ad accertare la capacità di assolvere le funzioni alle quali prepara l'istituto tecnico per geometri, secondo l'ordinamento italiano.

Ove il candidato esprima la propria preferenza, il colloquio potrà vertere su uno o due argomenti - a sua scelta - relativi a progettazione, direzione e sorveglianza per costruzioni rurali e modeste opere inerenti le aziende agrarie; modesti edifici civili con strutture in cemento armato che non richiedano particolari operazioni di calcolo;

funzioni tecniche per il rilevamento, la misurazione, la triangolazione e la poligonizzazione e la determinazione e verifica dei confini;

operazioni catastali e relativi estimi per il tracciamento di strade, canali di irrigazione e di scolo di tenue importanza;

funzioni peritali in casi di danni prodotti da grandine, incendi, ecc.;

contabilità ed amministrazione di piccole aziende agrarie.

c) TIPO AGRARIO

1) prova di italiano

Come per il tipo commerciale.

2) prova di tecnica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, della durata di 30 minuti circa, e sarà rivolta ad accertare la capacità di assolvere le funzioni alle quali prepara l'istituto tecnico agrario, secondo l'ordinamento italiano.

Ove sia stata richiesta l'equipollenza per una specializzazione, e la prova integrativa sia stata ritenuta necessaria a tale effetto, il colloquio sarà articolato in due parti: la prima di carattere generale, la seconda relativa alla specializzazione richiesta.

d) TIPO INDUSTRIALE

1) prova di italiano

Come per il tipo commerciale.

2) prova di tecnica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, della durata di 30 minuti circa, e sarà rivolta ad accertare la capacità di assolvere le funzioni inerenti ad uno degli indirizzi previsto dal vigente ordinamento italiano. Attesa la diversità degli indirizzi e le molteplici attività connesse, la prova sarà rivolta a saggiare l'attitudine dell'aspirante al disimpegno di una o più attività tecniche a sua scelta, quali: l'analisi, le diverse tecnologie, le misurazioni, le attività di laboratorio, le strumentazioni, le tecniche di precisione, gli impianti, ecc.

e) ISTRUZIONE TECNICA AERONAUTICA (1)

1) prova di italiano

Come per il tipo commerciale.

2) prova di tecnica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, della durata di 30 minuti circa, e sarà rivolta ad accertare la capacità di assolvere le funzioni inerenti ad uno degli indirizzi (navigazione aerea e assistenza alla navigazione aerea) previsti dal vigente ordinamento italiano (1).

f) ISTRUZIONE TECNICA FEMMINILE

1) prova di italiano

Come per il tipo commerciale.

2) prova di tecnica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, della durata di 30 minuti circa, e sarà rivolta ad accertare la capacità di assolvere le funzioni alle quali prepara l'istituto tecnico femminile, secondo l'ordinamento italiano.

Ove sia stata richiesta l'equipollenza per uno speciale indirizzo, e la prova integrativa sia stata ritenuta necessaria a tale effetto, il colloquio sarà articolato in due parti: la prima di carattere generale, la seconda relativa all'indirizzo richiesto.

g) ISTRUZIONE TECNICA PER IL TURISMO

1) prova di italiano

Come per il tipo commerciale.

2) prova di tecnica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, della durata di 30 minuti circa, e sarà rivolta ad accertare la capacità di assolvere le funzioni alle quali prepara l'istituto tecnico per il turismo, secondo l'ordinamento italiano.

h) ISTRUZIONE TECNICA NAUTICA

1) prova di italiano

Come per il tipo commerciale. (2)

2) prova di tecnica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, della durata di 30 minuti circa, e sarà rivolta ad accertare la capacità di assolvere le funzioni inerenti ad uno degli indirizzi (capitani, macchinisti, costruttori) previsti dal vigente ordinamento italiano (2).

ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E LINGUISTICA

a) ISTRUZIONE CLASSICA

1) prova di italiano

La prova, scritta, sarà diretta ad accertare la sicurezza nell'uso della lingua italiana, la conoscenza dello sviluppo storico della letteratura dalle origini ai giorni nostri, con particolare riferimento ai più grandi autori, e la capacità all'eventuale approfondimento degli studi.

Al candidato sarà offerta la possibilità di scelta, per lo svolgimento, fra uno o più di tre quesiti, che potranno essergli proposti, aventi riferimento: il I a un autore o a un'opera o ad un brano letterario o a un componimento poetico, fra i più significativi della nostra letteratura;

il II a un determinato periodo storico o letterario;

il III a un determinato aspetto della cultura e della vita contemporanea.

Durata della prova: ore 3.

E' ammesso l'uso del dizionario della lingua italiano.

2) prova di cultura classica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, della durata di 30 minuti circa, e sarà rivolta ad accertare la capacità del candidato di orientarsi nello svolgimento storico e linguistico delle letterature greca e latina, la conoscenza delle due lingue nelle essenziali strutture grammaticali e sintattiche, l'idoneità a tradurre e commentare - previa preparazione - un brano di sua libera scelta. E' consentita la consultazione di un dizionario di lingua latina e uno di lingua greca.

b) ISTRUZIONE SCIENTIFICA

1) prova di italiano

Come per la maturità classica, con riferimento di preferenza allo sviluppo della scienza e della civiltà.

2) prova di cultura scientifica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, **della durata di 30 minuti circa**, e sarà rivolta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di chiarezza ed ordine logico nella presentazione di uno o più argomenti, da lui stesso prescelti, aventi attinenza con le scienze fisiche, matematiche e naturali, nonché l'attitudine alla ricerca e all'approfondimento degli studi e la capacità di servirsi di eventuali sussidi e strumenti scientifici.

Nella sua esposizione il candidato potrà avvalersi di strumenti o di altri eventuali sussidi didattici.

c) ISTRUZIONE MAGISTRALE

1) prova di italiano educativo.

Come per la maturità classica, con argomenti di contenuto con riferimento di preferenza ad argomenti di contenuto educativo.

2) prova di capacità didattica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, **della durata di 30 minuti circa**, e sarà rivolta ad accertare la capacità del candidato ad organizzare la vita di una classe, il possesso di una espressione chiara, appropriata e disinvolta, e il possesso di una preparazione pedagogica e metodologica adeguata alle esigenze della scuola contemporanea e alla salvaguardia dei più elementari principi di ordine morale e di igiene fisica e mentale

d) ISTRUZIONE LINGUISTICA

1) prova di italiano

La prova, scritta, sarà diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di una buona conoscenza della lingua italiana, e degli eventuali rapporti con le altre lingue e culture a lui note, con riferimenti alle maggiori figure o opere letterarie. La prova servirà anche ad accertare la capacità all'eventuale approfondimento degli studi.

Al candidato sarà offerta possibilità di scelta, per lo svolgimento, fra uno o più di tre quesiti, che potranno essergli proposti, aventi riferimento:

il I ad un autore o a un brano letterario;

il II ad un determinato periodo storico o letterario;

il III ad aspetti caratteristici di una o più delle lingue e culture da lui conosciute.

Durata della prova: ore 3.

E' ammesso l'uso di un dizionario della lingua italiana.

2) prova di cultura linguistica

La prova, orale, consisterà in un colloquio, della **durata di 30 minuti circa**, e sarà rivolta ad accertare nel candidato una adeguata esperienza delle lingue (almeno 2) da lui conosciute, oltre a quella italiana, anche per quanto riguarda le loro più rilevanti caratteristiche strutturali.

L'occasione potrà essere tratta o da un colloquio diretto o da un esperimento di traduzione o di interpretazione su brano liberamente scelto.

E' ammesso l'uso di un dizionario bilingue.

e) INSEGNAMENTO GRADO PREPARATORIO

1) prova di italiano

La prova, scritta, sarà diretta ad accertare il possesso di una espressione facile e corretta in lingua italiana, la conoscenza delle figure e dei fatti più significativi nel campo dell'educazione dell'infanzia e le opere di maggiore interesse per la letteratura e l'educazione infantile.

All'aspirante sarà offerta la possibilità di scelta, per lo svolgimento, fra uno o più di tre quesiti, che potranno essere proposti, aventi riferimento:
il I a un'opera o personaggio o autore della letteratura infantile;
il II a figure particolarmente benemerite verso la protezione e l'esaltazione dell'infanzia;
il III agli aspetti dell'educazione infantile, in relazione alle esigenze del mondo contemporaneo.

Durata della prova: ore 3.

E' ammesso l'uso di un dizionario della lingua italiana.

2) prova pratica

Nella prova, pratica ed orale, l'aspirante si richiamerà all'esperienza eventualmente compiuta nel settore dell'educazione dell'infanzia o ai propri studi al riguardo, per dar prova di capacità nel saper affrontare e risolvere i problemi inerenti all'educazione preelementare, in ordine agli interessi psicologici, pedagogici, affettivi, igienici e alle espressioni di libertà creativa.

La ***durata*** della prova potrà aggirarsi intorno ai **30 minuti circa**.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

a) QUALIFICA

prova teorico professionale di qualunque tipo – pratica

Per l'equipollenza con le qualifiche che si rilasciano negli istituti professionali di Stato italiani, potrà eventualmente essere ritenuta necessaria una prova a carattere teorico-pratico, rivolta ad accertare la rispondenza del candidato al profilo tipico della qualifica prescelta e all'assolvimento delle relative mansioni, a livello intermedio. Egli dovrà di mostrare di saper fare corretto uso di mezzi, attrezzi, macchine, arredi, sostanze inerenti al mestiere, e di saper riferire brevemente in proposito.

La ***durata*** della prova si aggirerà intorno ai **30 minuti**, o avrà durata maggiore, ove la natura stessa della prova lo richieda.

b) MATURITÀ PROFESSIONALE DI QUALUNQUE TIPO

1) prova di italiano

Prova scritta di preparazione culturale adeguata al livello di istruzione secondaria di secondo grado, avuto riguardo ad una impostazione del sapere, quale potrebbe anche derivare da una esperienza eminentemente lavorativa o dalla partecipazione immediata alle attività formative e informative del nostro tempo.

L'esposizione sarà fatta in buona forma, tale da offrire il necessario supporto per l'eventuale proseguimento degli studi.

Al candidato sarà offerta possibilità di scelta, per lo svolgimento, fra uno o più quesiti, che potranno essergli proposti, aventi riferimento:

il I ad una grande figura che, nel mondo delle lettere, delle arti o del lavoro, abbia particolarmente esaltato le capacità umane;

il II ad un determinato evento o ad un determinato periodo storico di particolare incidenza per il cammino dell'umanità;

il III ad un determinato aspetto dei problemi della vita contemporanea.

Durata della prova: ore 3.

E' ammesso l'uso di un dizionario della lingua italiana.

2) prova di tecnica professionale

La prova, orale, della ***durata di 30 minuti*** circa, sarà intesa ed organizzata in vista del possibile inserimento nella vita aziendale, nei suoi aspetti non soltanto tecnici ma anche umani.

Partendo dal tipo di istruzione professionale prescelto, non si dovrà perdere di vista l'ambiente di lavoro, anche di dimensioni medie e piccole, nel quale il candidato potrà o abbia già potuto operare.

In questa prospettiva si dovrà accertare la sua capacità ad assolvere le funzioni per le quali è stata concepita l'istruzione professionale al livello del II grado.

Ove il candidato esprima la propria preferenza, il colloquio potrà vertere su una o due delle funzioni inerenti al tipo di istruzione prescelta o - se il candidato preferirà - alla specializzazione da lui indicata, e dovrà dar prova di possedere le attitudini necessarie per disimpegnarsi in modo adeguato nelle progettazioni, nelle tecnologie, nelle misurazioni, nelle attività di laboratorio o di ufficio a livello superiore.

ARTE APPLICATA

a) **MATURITÀ DI ARTE APPLICATA**

1) prova di italiano

Come per la maturità professionale, con riferimenti alle arti visive.

2) prova di tecnica artistica

La prova, a carattere eminentemente pratico ed orale, della ***durata di 30 minuti*** circa (e, ove il candidato lo richieda, anche di più) sarà diretta ad offrire un saggio delle capacità acquisite nel corso degli studi artistici per la progettazione e l'esecuzione di una struttura o un pezzo decorativo.